

Informazioni obbligatorie per i collaboratori al termine di un rapporto di lavoro

1 Assicurazione d'indennità giornaliera di malattia

Secondo le vigenti Condizioni generali d'assicurazione di SWICA Assicurazione malattia SA, le persone domiciliate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, in caso di uscita dalla ditta hanno il diritto di passare all'assicurazione individuale.

Nel passaggio all'assicurazione individuale sono accordate le prestazioni assicurative già esistenti, adeguate alle nuove condizioni. Saranno applicate le condizioni e le tariffe in vigore per l'assicurazione individuale al momento del trasferimento.

Determinanti per la continuazione dell'assicurazione sono l'età e lo stato di salute al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.

Non sussiste alcun diritto al passaggio:

- in caso di cambiamento di posto di lavoro e passaggio nell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia del nuovo datore di lavoro
- dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS
- per le persone con domicilio fuori dalla Svizzera

Il diritto al passaggio deve essere rivendicato entro 90 giorni dall'uscita dalla cerchia degli assicurati.

2 Assicurazione infortuni

2.1 Assicurazione per accordo

L'assicurazione contro gli infortuni non professionali termina 31 giorni dopo il giorno in cui termina il diritto ad almeno la metà del salario. Entro questi 31 giorni la/il

dipendente uscente, che durante il rapporto di lavoro era assicurata/o anche per gli infortuni non professionali, ha la possibilità di stipulare un'assicurazione per accordo della durata massima di 6 mesi consecutivi. Determinante per la stipulazione dell'assicurazione è la data del pagamento del premio.

L'assicurazione per accordo riconosce le stesse prestazioni come l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.

Durante il periodo in cui percepisce l'indennità di disoccupazione, durante i giorni d'attesa e i giorni di sospensione la/il dipendente è assicurata/o obbligatoriamente presso la SUVA. Entro 31 giorni dall'estinzione del diritto all'indennità di disoccupazione la/il dipendente può stipulare un'assicurazione per accordo presso la SUVA.

2.2 Aggiunta della copertura d'infortunio presso la cassa malati

Alla conclusione di un rapporto di lavoro o nel caso di esclusione dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali, i dipendenti che avevano sospeso la copertura per infortunio obbligatoria secondo LAMal presso la loro assicurazione malattia, devono chiedere alla stessa di ripristinare la copertura d'infortunio. Se esiste una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali senza lacune (ad esempio presso un nuovo datore di lavoro), questa disposizione non entra in applicazione.

▲ Documento per la dipendente / il dipendente

▼ Documento per l'azienda

Conferma

Con la presente confermo di essere stata/o informata/o sul diritto di passaggio nell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia individuale, sulla possibilità di un'assicurazione per accordo LAINF e sull'obbligo di ripristinare la copertura d'infortunio nell'assicurazione malattia obbligatoria.

Cognome

Nome

Data

Firma

Nome dell'azienda assicurata
